

IMU 2020

VISTO che l'art. 1, comma 780 della **legge n. 160 del 2019** ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI e che l'art. 1, commi 738 della medesima legge dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

CONSIDERATO che l'art. 147 del D.L. "Rilancio" del 13.05.2020 uniforma i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del **31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione** (termine stabilito dalla L. n. 27 del 24.4.2020 G.U. n. 110 del 29.04.2020);

DATO ATTO che il Comune di Campomarino non ha ancora provveduto all'approvazione della deliberazione inerente l'applicazione delle aliquote IMU per l'anno 2020;

SI COMUNICA

che in sede di prima applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU), la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.

**Esempio: IMU 2019 = € 100,00; TASI 2019 = € 20,00
per l'ANNO 2020 il contribuente dovrà versare in ACCONTO un solo tributo:
l'imposta IMU per un importo pari ad € 60,00.**

Per coloro che effettueranno il primo versamento nell'anno in corso si consiglia di prendere visione delle aliquote IMU e TASI anno 2019 sul sito del Comune di Campomarino nell'apposita sezione IMU e TASI.

L'imposta dovrà essere versata in **ACCONTO** entro il **16 giugno 2020** e a **SALDO** entro il **16 dicembre 2020** tramite modello **F24**.

Per la compilazione del modello F24 il codice Comune è **B550**.

Si riportano di seguito i codici tributo per il pagamento dell'IMU tramite modello F24:

3912 per l'abitazione principale e relative pertinenze;

3916 aree fabbricabili;

3918 altri fabbricati;

3930 immobili gruppo catastale D (quota Comune corrispondente all'aliquota eccedente lo 0,76);

3925 immobili gruppo catastale D (quota Stato corrispondente all'aliquota dello 0,76).

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti è pari o inferiore ad € 8,00.